

N. 26/SSRRCO/PASP/2022



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente di sezione Carlo Chiappinelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Luciano Calamaro, Fabio Viola, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Giampiero Maria Gallo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA l'ordinanza n. 30 del 4 novembre 2022, del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la quale è stata trasmessa alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Verona del 27 settembre 2022, di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 22 novembre 2022, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 28 novembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 28 novembre 2022, il relatore Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

In data 4 novembre 2022, il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto trasmetteva, con ordinanza n. 30/2022, a queste Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2022 (e la correlata documentazione), con la quale l'Università degli studi di Verona autorizzava l'acquisto di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l.

La trasmissione dell'atto trova fondamento nel principio di diritto di cui alla deliberazione di queste Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, con cui è stato statuito che, fermo restando il criterio di ripartizione previsto, in via generale, dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP), queste Sezioni riunite sono competenti a pronunciarsi, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sugli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un c.d. "*partenariato esteso*", attuato secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, da cui consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una

pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

L'atto deliberativo trasmesso dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con nota del 28 settembre 2022, integra i requisiti presi in considerazione dalla citata deliberazione. L'operazione di acquisizione della partecipazione societaria si inserisce nel percorso di attuazione di uno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito della Missione 4 *"Istruzione e ricerca"* - Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"* - Investimento 1.3.

Il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) aveva emanato, con decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di *"Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"*.

Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Verona, con deliberazioni del 31 maggio 2022, avevano approvato l'adesione dell'Ateneo alla proposta di partenariato esteso per la *Tematica n. 12 "Neuroscienze e neurofarmacologia"* (in qualità di ente fondatore dell'HUB).

Al fine di portare a conclusione la fase negoziale, il MUR ha fissato la data del 28 settembre come termine per l'emanazione del decreto di finanziamento e, pertanto, per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del citato decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022.

Nel caso della MNESYS, la proposta progettuale presentata dall'Università di Genova, prevede che i *partners* che costituiranno il soggetto attuatore (Hub) del partenariato esteso siano, oltre all'Ateneo promotore), i seguenti: Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Verona, Università degli studi di Ferrara, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli studi di Roma *"Torvergata"*, Università degli studi di Napoli *"Federico II"*, Università degli studi della Campania *"Luigi Vanvitelli"*, Università degli studi *"Magna Græcia"* di Catanzaro, Università degli studi di Bari - *"Aldo Moro"*, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Firenze, IRCCS-AOU San Martino-IST di Genova, IRCCS delle Scienze Neurologiche di Bologna, Scuola Superiore Sant'Anna di PISA,

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, IRCCS SYNLAB SDN SYNLAB, Fondazione Don Carlo Gnocchi, IRCCS San Raffaele, *European Brain Research Institute "Rita Levi-Montalcini"*, Fondazione Telethon ETS, Dompè Farmaceutici, Alfasigma, ASG *superconductors*, TAKIS.

Al fine di rispettare la tempistica suddetta (28 settembre 2022), l'Università di Genova, in qualità di promotore, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione della società MNESYS S.c.a.r.l. solo con i seguenti soggetti: Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli studi della Campania "*Luigi Vanvitelli*", Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università degli studi di Parma e l'IRCCS San Raffaele di Roma.

Viene rinviato, invece, ad un successivo momento (entro il 20 dicembre 2022) l'ingresso degli altri enti nella società, prevedendo, nello statuto, che l'organo di amministrazione, possa deliberare aumenti di capitale fino a complessivi euro 500.000.

In attuazione del riferito programma, con la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2022, l'Università di Verona ha deciso l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile MNESYS, autorizzando l'Ateneo a versare l'importo di euro 28.000, a titolo di acquisto del 5,6 per cento del capitale sociale.

Con nota del 28 settembre 2022, l'Università degli studi di Verona ha trasmesso la ridetta delibera del Consiglio di amministrazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società MNESYS S.c.a.r.l., da parte dell'Università degli studi di Verona.

La competenza a conoscere l'atto deliberativo di un'università trova fondamento nel principio di diritto affermato nella pronuncia nomofilattica di queste Sezioni riunite

n. 16/QMIG/2022, essendo la fattispecie in esame ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

In base al richiamato articolo 5 del TUSP, le *“amministrazioni pubbliche”* individuate dal precedente art. 2, comma 1, lett. a), sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (citata delibera n. 16/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento

adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e preveda che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università degli studi di Verona ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame nel rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di

amministrazione dell'Università (datata 27 settembre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 TUSP, il quale, per gli enti pubblici non indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra i quali le istituzioni universitarie, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"* (individuato ai sensi delle norme di legge, regolamentari o statutarie).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo TUSP, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame espone, anche se in maniera non esaustiva, le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La MNESYS ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Inoltre, le partecipazioni in società, da parte delle *"amministrazioni pubbliche"* individuate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP, sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del partenariato esteso *"MNESYS"*, finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università di Genova, in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner - tra cui l'Università di Verona - nei confronti del medesimo Ministero, in fase di presentazione della proposta progettuale.

Essa risponde, in particolare, alle linee guida pubblicate dal MUR in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4*

“Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”), nonché ai requisiti dell’avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l’HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per MNESYS, è stata ritenuta appropriata la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell’Università di Verona specifica che è intervenuta tale scelta in quanto il funzionamento di tale tipologia di società è regolata in modo dettagliato dal Codice civile; inoltre, la S.c.a.r.l. offre le garanzie tipiche di una società a responsabilità limitata, nella quale i soci possono essere chiamati a rispondere delle eventuali perdite nei limiti della quota societaria conferita.

Le argomentazioni fornite nella motivazione dell’atto deliberativo, pur se sintetiche, appaiono suffragare in modo adeguato la scelta del ricorso al modello societario, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

Dall’esame dell’oggetto sociale della MNESYS emerge che le attività che saranno espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, come espressamente consentito dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d*), TUSP). La delibera dell’Università evidenzia come il requisito sia rispettato in quanto la costituenda società opera in qualità di HUB per la gestione del progetto di partenariato esteso *“MNESYS- A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”*, nell’ambito del PNRR Missione 4 *“Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3*, finanziato dall’Unione europea, programma *NextGenerationEU*.

Sul punto, viene richiamato anche l’art. 4-bis del d.lgs. n. 175 del 2016 (inserito dall’art. 25-bis, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano*

nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”.

Una specifica considerazione attiene alla durata della società in discorso, fissata dall’art. 4 dello statuto sociale al 31 dicembre 2040. Tale previsione non risulta motivata né nella delibera trasmessa che nei relativi allegati. In merito, queste Sezioni riunite rilevano che la scelta negoziale adottata non appare coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali al progetto rientrante nel PNRR, che, in base alla disciplina attualmente vigente, di derivazione europea, dovranno esaurirsi nel 2026. Va, al riguardo, precisato come le disposizioni statutarie, richiamate nella delibera del CdA dell’Università, contemplino la possibilità di *“recesso”* (che, dopo l’esaurimento del programma di ricerca e, di conseguenza, dell’attività della società *HUB*, può essere esercitato nelle ipotesi previste da statuti o regolamenti interni) e di *“scioglimento e liquidazione”* (da deliberare dall’assemblea con le maggioranze prescritte). La stretta connessione tra l’oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che, con l’ultimazione delle attività legate a quest’ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2484, n. 1, c.c.), in aderenza, peraltro, ai vincoli di stretta inerenza alla missione istituzionale degli enti soci, prescritti dall’art. 4 del TUSP e richiamati dall’art. 20, in sede di approvazione degli annuali piani di revisione, quale parametro per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.

1.3 L’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”* queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”.*

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

La motivazione dell'atto deliberativo dell'Università di Verona appare, in merito, carente. Nessuna informazione viene, infatti, fornita circa le valutazioni condotte sulla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società in cui l'amministrazione intende acquisire partecipazioni.

Ai fini del presente esame, nel rilevare le lacune motivazionali che caratterizzano sotto questo aspetto la delibera autorizzatoria, queste Sezioni riunite possono, comunque, trarre elementi informativi dal complesso della documentazione istruttoria a disposizione in merito all'operazione di costituzione della società MNESYS S.c.a.r.l.; trattandosi di un'iniziativa unitaria, il soggetto promotore (Università degli studi di Genova) ha trasmesso uno studio di fattibilità della costituzione della società in qualità di soggetto attuatore del partenariato esteso in esame, il cui piano economico evidenzia come i costi di funzionamento stimati per il prossimo triennio siano pari a 123 mila euro annui (per un totale di 369 mila), tutti coperti dai versamenti al capitale sociale iniziale (pari, come detto, a 500 mila euro). Il ricorso, ai fini del presente controllo, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'esigenza di garantire una valutazione unitaria all'operazione, esigenza che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la più volte citata deliberazione n. 16/2022/QMIG, di accentrare l'esame degli atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite. Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica circa la sostenibilità

economico-finanziaria della società di cui si delibera la costituzione o l'acquisto di una partecipazione (potendo, comunque, tale adempimento essere soddisfatto attraverso il ricorso, *per relationem*, a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte).

Ciò considerato, la documentazione esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato. Le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie formulate appaiono proporzionali al livello di complessità e alle contenute dimensioni dell'iniziativa.

Sul fronte dei ricavi, le previsioni scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 25 soci. Lo statuto prevede anche l'eventuale versamento di contributi consortili. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovrebbero incrementare il rispettivo conferimento (o versare una contribuzione successiva), a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei conferimenti richiesti in sede di costituzione/acquisizione (28 mila euro per l'Università di Bologna) e dei costi di funzionamento stimati (369 mila euro in un triennio, di cui sarebbe a rischio il solo differenziale derivante da eventuali mancati acquisti di partecipazioni).

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo del riferito studio di fattibilità. Tuttavia, la struttura semplice del documento previsionale, sia per quanto riguarda la composizione dei ricavi che per la quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria che appare solida (in ragione del finanziamento ministeriale che costituisce il presupposto di tutta l'operazione), non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento atteso societario (il ridotto studio di fattibilità espone, comunque, i flussi di cassa attesi della Società, derivanti dalla gestione delle attività affidate e dal proprio funzionamento).

Non viene svolta, infine, una specifica “*analisi di sensitività*”; anch’essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest’ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione di un progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività predefinito. Tutti questi ultimi elementi, tuttavia, andranno costantemente presidiati, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell’assenza della “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*”.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, l’Università di Verona evidenzia come l’esborso di euro 28.000 (funzionale all’acquisto del 5,6 per cento del capitale) trova copertura in apposito conto del *budget* di competenza 2022, che presenta la disponibilità necessaria (come attestato, altresì, nell’allegato verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 11 del 26 settembre 2022).

1.4 L’adempimento dell’onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L’atto deliberativo, con riferimento al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, ricorda che, con la creazione del partenariato esteso, il Ministero ha mirato a finanziare un programma di ricerca, fondamentale e/o applicata, trasversale, realizzato da una rete diffusa di università, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti, anche privati, impegnati in tali attività, tutti altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti. Tali programmi hanno l’ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche in ambito europeo e globale. La durata del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi, a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento (con eventuale proroga, autorizzabile dal MUR, al 28 febbraio 2026). Sono, inoltre, previsti precisi termini di realizzazione delle attività previste dal programma.

La delibera specifica, altresì, che non sussistono modalità alternative di esercizio dell'attività, alla luce delle indicazioni pervenute dal Ministero.

Sotto il profilo della convenienza economica, si evidenzia come l'Università di Verona, aderendo al progetto di ricerca, di cui la società è strumento attuatore, diventa destinataria di un finanziamento di euro 6.473.600 (corrispondente all'ultima rimodulazione effettuata del MUR, allegata alla delibera, nonché al citato studio di fattibilità prodotto dall'Università di Genova). Si tratta di un finanziamento che deve essere destinato alle spese ammissibili di ricerca e sviluppo previste dall'art. 9 dell'avviso MUR.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto di quanto attestato nella motivazione dell'atto deliberativo, nel quale si precisa che, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022, non sembrano sussistere profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l. da parte dell'Università degli studi di Verona

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli studi di Verona, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli studi di Verona di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 28 novembre 2022

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Carlo Chiappinelli

Depositato in segreteria in data 28 novembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio